

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 67

Prot. n. _____ del 30.01.2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN PIETRO

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta con prot. n. 24823/2024 con la quale il sig. Walter Curatola nella qualità di procuratore della Sosteg srl chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in via San Pietro per effettuare lavori di manutenzione di un fabbricato;

Vista l'autorizzazione Suap prot. n. 21978/2024;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In via San Pietro lato Sud tra via Torricelli e via Edison

in via Torricelli civico n. 1 per metri 39

Divieto di sosta con rimozione

Restringimento della carreggiata

Segnalazione di lavori in corso

Limite di velocità di 30 km/h

Dalle ore 07,00 del 02/02/2024 alle ore 18,00 del 01/05/2024



La ditta incaricata dei lavori dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

I divieti di sosta dovranno essere apposti almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 30.01.2024

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

